

**COSTITUZIONE IN MORA E DIFFIDA AD ADEMPIERE.
QUOTE CONSORTILI ORDINARIE 2009-2010, 2011 E 2012; QUOTE SUPPLETIVE E STRAORDINARIE 2012.
NOTA INFORMATIVA**

Il Consorzio Stradale ha ritenuto sinora di non avvalersi delle procedure per la riscossione coattiva delle quote dovute ma non versate dai Consorziati, al fine di consentire la regolarizzazione delle proprie posizioni a coloro che non hanno provveduto ai versamenti per fatti e circostanze non imputabili alla loro volontà.

Tuttavia, il tempo trascorso dalla costituzione del Consorzio e le informazioni rese disponibili, sia nel corso delle riunioni dell'Assemblea Generale, che a mezzo del sito *web* del Consorzio stesso, fanno ritenere che non vi siano più ragioni tali da giustificare ulteriori ritardi nella riscossione delle quote consortili sinora rimaste impagate.

Inoltre, è indubbio che il protrarsi del mancato versamento, da parte di alcuni Consorziati, delle quote di loro spettanza, impedisce di dare attuazione alle attività ed agli interventi programmati e approvati, a larga maggioranza, dall'Assemblea Generale dei Consorziati, per garantire l'agibilità ed avviare il risanamento del centro turistico di Marsia.

E' evidente a tutti, infatti, che la soluzione dei problemi del centro turistico di Marsia è oggi concretamente possibile, ma dipendente strettamente dal sostegno pieno e consapevole di tutti i proprietari di immobili.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio non può assumersi la responsabilità di tollerare passivamente ulteriori ritardi nei pagamenti dovuti, anche perché ciò penalizza gravemente tutti coloro che, invece, nell'interesse generale, finora hanno correttamente adempiuto al versamento delle quote loro addebitate.

Per le suddette ragioni, l'Assemblea Generale del 30 marzo 2012 ha espressamente impegnato il Consiglio di Amministrazione:

- a) a provvedere alla formazione dell'elenco dei soggetti che, in tutto o in parte, non hanno provveduto al pagamento delle quote consortili dagli stessi dovute;
- b) ad inviare tempestivamente agli inadempienti la formale richiesta di pagamento, mediante lettera raccomandata, recante espressa diffida ad adempiere e costituzione in mora;
- c) ad assegnare agli interessati il **termine di trenta giorni** per il pagamento degli importi dovuti.

L'Assemblea ha deliberato, inoltre, che, scaduto senza esito il suddetto termine di trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad attivare le procedure per la riscossione coattiva delle somme dovute, "**nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette**".

A tale scopo, come previsto dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010, saranno tempestivamente emessi e notificati agli inadempienti gli **avvisi esecutivi di accertamento** e, in caso di mancato pagamento entro **i successivi 90 giorni**, interverranno gli agenti della riscossione (**Equitalia**), attuando gli adempimenti necessari, ivi comprese le azioni esecutive previste dalla legge (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, ecc.). I costi delle varie operazioni, inoltre, graveranno sui debitori inadempienti.

Si evidenzia che le suddette procedure sono coerenti con le disposizioni contenute nel D.L.Lgt. n. 1446/1918 (in base al quale è stato istituito il Consorzio Stradale di Marsia) e in particolare con l'articolo 7, dove è previsto che i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione.

Si ritiene importante ribadire che la partecipazione al Consorzio Stradale non è volontaria, ma è **obbligatoria per legge** e che, come specificato dallo Statuto, del Consorzio fanno parte obbligatoriamente, e sono quindi Consorziati, tutti i proprietari, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di terreni, edifici e immobili, o porzioni degli stessi, ricadenti nei lotti situati nel comprensorio consortile (art. 5, comma 1).

Inoltre, ciascun Consorziato ha l'obbligo di concorrere alle spese di realizzazione, manutenzione e sistemazione delle strade e dei servizi consortili, sia ordinari che straordinari (art. 6, comma 1).

Anche l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 307 del 23.9.2002, ha ricordato che "**la natura obbligatoria del Consorzio è sancita dall'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126**", e ha sottolineato che la disposizione di cui all'art. 7 sopra citato, "che non risulta abrogata né tacitamente né espressamente, continua a disciplinare le modalità di riscossione dei citati contributi", con la precisazione che la locuzione utilizzata dal legislatore "nei modi e coi privilegi" va applicata tenendo presente la vigente disciplina in materia di riscossione delle imposte dirette.

Quanto sopra esposto conferma, se ve ne fosse la necessità, la natura obbligatoria dei contributi richiesti dal Consorzio Stradale, e il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di garantire la riscossione anche coattivamente, qualora i Consorziati non provvedessero volontariamente.

L'art. 10 dello Statuto prevede che i contributi, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, sono riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuzione (comma 1), e stabilisce che la riscossione può avvenire mediante agenti della riscossione, mediante riscossione diretta o mediante Istituti bancari (comma 2).

Il Consorzio Stradale ha emesso, dalla sua costituzione, previa approvazione dell'Assemblea Generale dei Consorziati, i ruoli ordinari di contribuzione, relativi: agli anni 2009-2010; all'anno 2011 e all'anno 2012.

A seguito della ridefinizione dei criteri operativi per la rideterminazione dei predetti contributi, approvati dall'Assemblea Generale del 30 aprile 2011, si è provveduto alla riemissione dei ruoli di contribuzione 2009-2010, che sono stati posti in riscossione unitamente al ruolo 2011, facendo salvi i pagamenti eventualmente già effettuati.

Il Consorzio Stradale ha, altresì, emesso, sempre a seguito di formale deliberazione dell'Assemblea Generale dei Consorziati, il ruolo di contribuzione suppletivo relativo al servizio di custodia e vigilanza dell'anno 2012 e il ruolo di contribuzione straordinario relativo alle spese di progettazione delle reti (acquesdotto e fognatura).

Si rammenta che gli importi dovuti da ciascun Consorziato sono stati determinati applicando i parametri previsti dallo Statuto consortile e deliberati dall'Assemblea Generale, tenuto conto della posizione individuale di ciascun Consorziato, come riportata nel Registro consortile, consultabile sul sito web www.consorziostradalemarsia.it.

Qualora la posizione individuale reale risultasse difforme da quella riportata nel Registro consortile, gli interessati sono invitati, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente nota, a trasmettere al Consorzio Stradale copia della documentazione necessaria, ovvero a segnalare eventuali precedenti comunicazioni, con le quali detta documentazione è stata già trasmessa al Consorzio.

Con l'occasione, si ribadisce, nell'interesse di tutti i Consorziati, che la "natura **obbligatoria** del Consorzio Stradale" **comporta il vantaggio fiscale di poter dedurre dal reddito imponibile l'importo dei contributi versati.**

Si ricorda anche che gli eletti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio "devono risultare in regola con i pagamenti, pena la decadenza dalla carica" (art. 18, comma 2, dello Statuto) e che i consorziati hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale, "purché in regola con i pagamenti" (art. 27, 1 comma).

A seguito della alienazione della proprietà, si perde la qualità di interessato nel Consorzio e il diritto di farne parte, ma il Consorziato rimane obbligato, solidalmente con il suo successore, al pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione al Consorzio, con lettera raccomandata A.R., del cessato suo interesse. A tale comunicazione deve essere inderogabilmente allegata copia dell'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva contenente tutti i riferimenti relativi sia al nuovo titolare della proprietà che dell'immobile (art. 5, comma 2).

L'omessa, inesatta o incompleta comunicazione autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d'ufficio, da valere agli effetti impositivi, con addebito delle spese agli interessati; in caso di successione a causa di morte, gli adempimenti di cui sopra debbono essere effettuati dagli eredi, i quali rispondono al Consorzio in solido tra loro; in tutti i casi, la variazione avrà valore a partire dai ruoli non ancora esecutivi al momento della notifica al Consorzio della variazione stessa (art. 5, commi 3, 4 e 5).

A tale scopo, i Consorziati devono trasmettere al Consorzio le certificazioni e dichiarazioni recanti l'indicazione della consistenza dei lotti di terreno e degli edifici esistenti, destinati sia ad abitazione che ad uso diverso, e le volumetrie realizzate; in caso di inadempimento, ai consorziati è preclusa la possibilità di reclamo circa i contributi consortili applicati, con facoltà per il Consorzio di eseguire accertamenti d'ufficio, da valere agli effetti impositivi, con addebito delle spese agli interessati (art. 6, commi 2 e 3).

In assenza di diverse indicazioni, l'obbligo di pagamento grava sugli intestatari catastali, i quali, per potersi liberare dell'onere, devono trasmettere al Consorzio tutte le informazioni necessarie per la corretta individuazione degli effettivi proprietari.

Tagliacozzo, 11 marzo 2013.

